

Comunicazione trimestrale IVA e “avvisi bonari” dell’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 54-bis del D.P.R. 633/1972

di Daniela Di Fazio e Carmen Calì – Dottore Commercialista e Esperto Contabile

L’articolo 4 del Decreto Legge n. 193 del 22 ottobre 2016 ha introdotto l’obbligo di trasmissione della comunicazione trimestrale IVA. La comunicazione deve essere trasmessa telematicamente dal soggetto Iva o dal suo intermediario entro la fine del secondo mese successivo a ogni trimestre ad eccezione della comunicazione relativa al 2° trimestre che va presentata entro il 18 settembre. La comunicazione trimestrale IVA deve contenere:

- I dati identificativi del soggetto a cui si riferisce la comunicazione;
- I dati delle operazioni di liquidazione IVA effettuata nel trimestre di riferimento;
- I dati dell’eventuale dichiarante.

L’art. 54 bis del D.P.R. 633/72 sancisce che “avvalendosi di procedure automatizzate l’amministrazione finanziaria procede, entro l’inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all’anno successivo, alla liquidazione dell’imposta dovuta in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti”.

Il comma 2-bis del medesimo articolo prevede che l’ufficio può provvedere, anche prima della presentazione della dichiarazione annuale, a controllare la tempestiva effettuazione dei versamenti dell’imposta, solo se vi è pericolo per la riscossione.

Ai sensi del citato articolo 54 bis del D.P.R. 633/72, l’Amministrazione finanziaria sta procedendo nel seguente modo:

1. Notifica nel mese di luglio delle “**lettere di invito alla compliance**” che segnalano le anomalie relative ai versamenti dell’IVA dovuta in base alla c.d. LIPE, cioè la Liquidazione Periodica IVA. A seguito della notifica della lettera di *compliance*, e prima della notifica della comunicazione art. 54-bis del DPR 633/1972, era ancora possibile avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso;
2. Notifica della **comunicazione ai sensi dell’art. 54-bis del D.P.R. 633/1972**, quale conseguenza delle anomalie riscontrate a seguito del controllo sulla liquidazione periodica IVA del I trimestre 2017. Si tratta a tutti gli effetti di “avvisi bonari” che quali inibiscono la possibilità di ravvedimento ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 472 del 1997, con cui si richiede il pagamento, entro 30 giorni dalla notifica, dell’importo comunicato e non pagato, con l’aggiunta di una sanzione del 10%. Decorsi 30 giorni, l’importo sarà soggetto ad una sanzione non più del 10% ma bensì del 30% con annessa iscrizione a ruolo.



La notifica degli avvisi bonari di cui al punto 2., avendo precluso al contribuente la possibilità di avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso ex art. 13 D. Lgs. 472/97, ha certamente comportato un aggravio del carico sanzionatorio in capo ai contribuenti che, essendo consapevoli della propria inadempienza sul versamento IVA, pensavano erroneamente di potersi ravvedere entro il termine per l'invio della dichiarazione annuale IVA (previsto per il 30 Aprile 2018).

L'Agenzia delle Entrate, con la **risoluzione N.104/E del 28 luglio 2017**, a seguito di varie richieste di chiarimenti in merito all'applicabilità dell'istituto del ravvedimento operoso ai fini delle violazioni relative a omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, ha osservato che la disciplina sanzionatoria è contenuta nell'art.11, commi 2-bis e 2-ter del D. LGS. 18 dicembre 1997 n.471 (così modificato dal citato D.L. n.193 del 2016) *che prevede una sanzione amministrativa da € 500,00 ad € 2.000,00*, ed ha, dunque, natura amministrativo-tributaria. Pertanto, **in assenza di una deroga espressa**, ad essa **risulta applicabile l'istituto del ravvedimento operoso** previsto dall'art. 13 del D. LGS. del 18 dicembre 1997 n.472.

In sintesi , per l'omissione o l'errata comunicazione delle liquidazioni periodiche iva si applicano le regole ordinarie, quindi la violazione può essere regolarizzata inviando la comunicazione (inizialmente omessa/errata) e applicando alla sanzione di cui all'art. 11, c.2 del D. Lgs 471/1997 le riduzioni previste dall'art. 13, c.1 lett. a-bis) e seguenti D. Lgs. 472/1997, a seconda del momento in cui avviene il versamento.

SCADENZA RAVVEDIMENTO:

<u>Misura riduzione</u>	<u>Termine della regolarizzazione</u> (omessa, incompleta, errata comunicazione)
1/9 sanzione	Entro 90 giorni
1/8 sanzione	Entro l'anno successivo
1/7 sanzione	Entro il 2° anno successivo
1/6 sanzione	Oltre il 2° anno successivo
1/5 sanzione	Fino alla notifica dell'atto impositivo

La riduzione a seguito di ravvedimento, inoltre, deve essere applicata alla sanzione ridotta alla metà se la trasmissione (in caso di omissione). O la trasmissione corretta (in caso di infedeltà o incompletezza) è effettuata entro 15 giorni dalla scadenza ordinaria.



Infine, fermo restando il versamento della sanzione per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione delle liquidazioni periodiche (art. 11, c.2-ter D. Lgs. 471/1997), ridotta per effetto del ravvedimento, **qualora la regolarizzazione intervenga prima della dichiarazione annuale iva** (scadenza fissata per il 30/04/2018), è necessario comunque inviare la comunicazione omessa/incompleta/errata.

Detto obbligo di invio viene meno quando **la regolarizzazione intervenga direttamente con la dichiarazione annuale Iva ovvero successivamente alla sua presentazione.**

Quindi se con la dichiarazione annuale Iva **sono sanati** i dati omessi/incompleti/errati nelle comunicazioni periodiche, **è dovuta la sola sanzione per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche**, eventualmente ridotta.

Se invece, con la dichiarazione annuale le omissioni/irregolarità **non sono sanate**, ai fini del ravvedimento occorre presentare una dichiarazione annuale integrativa, **versando la sanzione per violazione inerente la dichiarazione** (art.5 D. Lgs. 471/1997), eventualmente ridotta ai sensi dell'art.13, c.1, lett. a-bis) e seguenti D. Lgs. 472/1997, **nonché quella per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche** (art.11, c.2 ter D. Lgs. 471/1997), da versare in misura sempre ridotta a seconda del momento in cui avviene il versamento.